

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 12 NOVEMBRE 2014

(proposta dalla G.C. 31 ottobre 2014)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente PORCINO Giovanni ed al Sindaco FASSINO Piero, i Consiglieri:

ALTAMURA Alessandro	CUNTRO' Gioacchino	MUZZARELLI Marco
ALUNNO Guido Maria	D'AMICO Angelo	NOMIS Fosca
AMBROGIO Paola	DELL'UTRI Michele	ONOFRI Laura
APPENDINO Chiara	FERRARIS Giovanni Maria	PAOLINO Michele
ARALDI Andrea	FURNARI Raffaella	RICCA Fabrizio
BERTHIER Ferdinando	GENISIO Domenica	SBRIGLIO Giuseppe
BERTOLA Vittorio	GRECO LUCCHINA Paolo	SCANDEREBECH Federica
CARBONERO Roberto	LA GANGA Giuseppe	TROMBOTTO Maurizio
CARRETTA Domenico	LEVI Marta	TRONZANO Andrea
CASSIANI Luca	LIARDO Enzo	VENTURA Giovanni
CENTILLO Maria Lucia	MAGLIANO Silvio	VIALE Silvio
CERVETTI Barbara Ingrid	MARRONE Maurizio	

In totale, con il Presidente ed il Sindaco, n. 37 presenti, nonché gli Assessori: GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - TEDESCO Giuliana.

Risultano assenti i Consiglieri: CURTO Michele - LEVI-MONTALCINI Piera - LOSPINUSO Rocco - TROIANO Dario.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A.. CESSIONE PARZIALE DELLA PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA CITTÀ PARI AL 31% DEL CAPITALE SOCIALE. INDIRIZZI DI GARA. APPROVAZIONE ATTI CONSEGUENTI.

Proposta dell'Assessore Tedesco, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Con atto a rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino del 18 dicembre 2008 (Rep. 13948/9101), veniva costituita per scissione la società denominata "Farmacie Comunali Torino S.p.A." con sede in Torino, corso Peschiera n. 193, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 09971950010, capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) di Euro 7.600.000,00, diviso in n. 760.000 azioni del valore nominale di 10,00 Euro cadauna.

Detta società veniva costituita in esito all'operazione di scissione parziale e proporzionale, con efficacia dal 23 dicembre 2008, della società "AFC Torino S.p.A.", totalmente partecipata dal Comune di Torino, deliberata dall'Assemblea Straordinaria in data 30 ottobre 2008, giusta verbale a rogito Notaio Ganelli (Rep. 8834), in esecuzione delle deliberazioni n. 134 del Consiglio Comunale del 29 settembre 2008 (mecc. 2008 04073/064), esecutiva dal 13 ottobre 2008, portante le linee guida dell'operazione di scissione societaria e n. 161 del 27 ottobre 2008 (mecc. 2008 06176/064), esecutiva dal 10 novembre 2008, avente ad oggetto l'approvazione del progetto di scissione con i relativi testi degli statuti allegati.

Con la citata deliberazione del Consiglio Comunale del 27 ottobre 2008 (mecc. 2008 06176/064) veniva, tra l'altro, approvata la successiva vendita della quota di minoranza del capitale sociale della costituenda società beneficiaria (ora "Farmacie Comunali Torino S.p.A."), fino ad un massimo del 49% del capitale sociale, da realizzarsi tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa comunitaria e dall'articolo 113, comma 5, lettera b, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Con determinazione dirigenziale cron. n. 176 del 17 dicembre 2008, a firma del Direttore della Divisione Contratti, Appalti ed Economato della Città, veniva approvata l'aggiudicazione della procedura aperta n. 100/2008 per la scelta del socio operativo industriale di minoranza nella costituenda società "Farmacie Comunali Torino S.p.A." alla ditta costituita dal Raggruppamento Temporaneo di Acquirenti formato da "Farmagestioni Società Cooperativa" (Capogruppo) con sede in Torino - via Sant'Anselmo n. 14 - Codice Fiscale e Partita IVA 09966900012, e da "Unione Cooperative Servizi Assistenza - Società Cooperativa" (Mandante) con sede in Torino - corso Francia n. 15 - Codice Fiscale e Partita IVA 06425480016 (d'ora in poi "Farmagestioni e Unioncoop").

In data 22 dicembre 2008 con atto a rogito Notaio Aldo Scarabosio di Torino Rep. n. 124981 veniva costituito formalmente tra la "Farmagestioni Società Cooperativa" e la "Unione Cooperative Servizi Assistenza - Società Cooperativa", il Raggruppamento Temporaneo di Acquirenti ai sensi dell'articolo 37 D.Lgs. n. 163/2006.

In data 24 dicembre 2008 veniva perfezionata la procedura aperta n. 100/2008 mediante (i) la girata azionaria sui titoli emessi della nuova società "Farmacie Comunali Torino S.p.A." a favore dell'aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2023 e 2355 Codice

Civile, della partecipazione azionaria del 49% del capitale sociale e (ii) la sottoscrizione del "Contratto di Impegno del socio operativo industriale privato di minoranza", formalizzato nell'atto a rogito Notaio Andrea Ganelli Rep. n. 14040/9160.

In esito alla procedura di gara, la società "Farmacie Comunali Torino S.p.A." si poteva così rappresentare:

- sede legale nel Comune di Torino, con indirizzo in corso Peschiera n. 193;
- capitale sociale di Euro 7.600.000,00 ripartito tra il socio di maggioranza, Comune di Torino, per la quota del 51% e dal socio privato operativo industriale costituito dal Raggruppamento Temporaneo di Acquirenti formato da "Farmagestioni s.c." e "Unione Cooperative Servizi di Assistenza - Società cooperativa", per il restante 49% del capitale sociale;
- regolata dalle norme contenute nello statuto sociale, già approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 30 ottobre 2008 con atto a rogito del Notaio Andrea Ganelli al numero 13561 di repertorio, nel tenore del testo approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 161/2008;
- durata fino al 23 luglio 2099;
- nel quadro della politica fissata dal Consiglio Comunale di Torino relativa all'esercizio di farmacie e nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti, a gestire il servizio pubblico locale relativo alle Farmacie Comunali e precisamente provvede: alla assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Regionale nei modi e nelle forme stabilite dalla Legge 833 del 23 dicembre 1978 e s.m.i., nonché in conformità delle leggi, convenzioni nazionali e/o regionali successive per il settore; alla vendita al pubblico di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici e per l'igiene personale, di articoli ortopedici, di cosmesi e di quanto previsto dal settore non alimentare e tabella speciale farmacie, nonché eventuali ulteriori future autorizzazioni per il settore alimenti sempre che l'attività farmaceutica resti attività prevalente; alla produzione e vendita di preparati galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria e omeopatia ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico; alla provvista di prodotti farmaceutici agli Uffici del Comune di Torino ed alle istituzioni ed aziende amministrate o partecipate da detto; alla promozione, la partecipazione e la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale dei dipendenti; alla fornitura a paesi colpiti da calamità compatibilmente con le disponibilità e tenendo conto delle richieste; alla prenotazione in rete di prestazioni sanitarie fornite dalle A.S.L..

In data 24 dicembre 2008 in occasione della girata azionaria e della sottoscrizione del Contratto di Impegno, il socio privato evidenziava la necessità di approvare i Patti Parasociali e, conseguentemente, di modificare lo Statuto sociale.

Infatti con il Contratto di Impegno del socio operativo industriale di minoranza, costituente allegato alla procedura aperta, il partner privato si impegnavo e si obbligava ad assumere particolari obblighi nei confronti della Città quali:

- "1) dare, per i primi cinque anni dalla sottoscrizione del contratto, puntuale e compiuta attuazione al piano di sviluppo elaborato e presentato ai fini della partecipazione alla procedura aperta per la scelta del socio operativo industriale di minoranza nella società "FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A.";
- 2) elaborare e presentare alla stessa Città e, altresì, alla società "FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A.", in sede di Assemblea dei soci, per tutta la durata dell'affidamento, il piano di sviluppo allo scadere di intervalli di tempo prefissati (ogni cinque anni dalla data di sottoscrizione del presente accordo);
- 3) dare, per i primi cinque anni dalla data di sottoscrizione del contratto, puntuale e compiuta attuazione alle spese per attività di carattere sociale che l'offerente si è impegnato ad effettuare annualmente per i primi cinque anni nell'ambito della procedura aperta ad evidenza pubblica;
- 4) elaborare e presentare alla stessa Città e, altresì, alla società "FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A." in sede di Assemblea dei soci, per tutta la durata dell'affidamento, le spese per attività di carattere sociale che l'offerente si impegna ad effettuare annualmente (ogni cinque anni dalla data di sottoscrizione del presente accordo);
- 5) estinguere anticipatamente il debito di cui all'articolo 8 del Contratto di Servizio nei confronti della Città di Torino, entro cinque anni dalla data di sottoscrizione dello stesso Contratto di Servizio;
- 6) non esercitare la facoltà di recesso dalla società "FARMACIE COMUNALI TORINO S.p.A." prima che siano trascorsi cinque anni dall'ingresso del socio nella stessa società;
- 7) rinnovare alla scadenza prefissata la garanzia fideiussoria di cui all'ultimo punto delle premesse pari al 10% del prezzo di acquisto delle azioni secondo la seguente modalità:
 - avere efficacia per i primi cinque anni ed essere rinnovata alla scadenza di ogni quinquennio, con la precisazione che ad ogni scadenza quinquennale la predetta garanzia fideiussoria sarà automaticamente svincolata;
- 8) modificare lo statuto e l'oggetto sociale della "UNIONE COOPERATIVE SERVIZI DI ASSISTENZA - SOCIETA' COOPERATIVA", entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto;
- 9) a lasciare la compagine sociale:
 - a. ove non dia in alcun modo attuazione ai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 7) e 8);
 - b. allo scadere del termine dell'affidamento alla data del 23 luglio 2009;
- 10) garantire il mantenimento del posto di lavoro di tutto il personale, risultante dalla documentazione presente presso la Data Room e trasferito alla Società "Farmacie Comunali Torino S.p.A.", senza soluzione di continuità e per tutta la durata contrattuale al libro matricola della predetta società "Farmacie Comunali Torino S.p.A." con la

precisazione che il personale conserverà i diritti di anzianità, qualifica, retribuzione e trattamento aziendale maturati e che ai lavoratori interessati dall'operazione societaria continuerà ad essere applicato il Contratto Nazionale di lavoro degli addetti delle Imprese che gestiscono Farmacie per conto degli Enti Locali (ASSOFARM) e il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro Dirigenti Confservizi, secondo le rispettive competenze.".

Si precisa che con riferimento all'impegno di cui al punto 5) soprariportato sono intercorsi ulteriori e successivi accordi ai sensi dei quali la Società ha provveduto ad un'estinzione parziale del debito, mantenendo invariati tutti gli altri impegni previsti dal Contratto.

A tutela degli impegni assunti dal socio privato veniva previsto, a favore della Civica Amministrazione, all'articolo 4 del Contratto, il pagamento di penali, pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, per il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dai documenti di cui ai sopra citati punti 1), 2), 3), 4), nonché all'articolo 6 del Contratto la risoluzione dello stesso, ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile, per il mancato adempimento da parte del socio operativo industriale di uno degli obblighi di cui ai predetti punti 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8) e 10).

Il raggruppamento aggiudicatario della procedura aperta è un partner operativo industriale il cui apporto nella società consiste, in conformità alla Comunicazione interpretativa della Commissione Europea del 5 febbraio 2008, non solo nel conferimento di capitale ma soprattutto nella partecipazione attiva nella gestione della società mista.

Infatti, alla luce dell'iter procedurale assunto - consistente nella sottoscrizione del Contratto di impegno, con il quale il socio operativo industriale assumeva obblighi nei confronti della Città, obblighi che tutelano il Comune di Torino sia per quanto riguarda il raggiungimento di obiettivi che incidono sulla redditività della società nel prossimo quinquennio, sia per quanto riguarda l'implementazione dei servizi da offrire alla collettività locale nelle farmacie comunali e che il socio privato è vincolato a raggiungere, avendoli esso stesso esplicitati nel Piano di sviluppo presentato ai fini dell'aggiudicazione della procedura aperta e per i quali veniva attribuito il massimo punteggio - la Civica Amministrazione riteneva di confermare l'indicazione, analizzati i documenti di gara, che solo con l'attribuzione di determinati poteri gestori ad un Amministratore Delegato, scelto dal socio privato operativo industriale, fosse possibile consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati dal predetto Piano di sviluppo.

Ciò nonostante restavano fermi i poteri di controllo del Comune di Torino, quale socio di maggioranza, attraverso quelle attività che costituiscono l'esplicazione del dovere di sorveglianza riservato all'intero Consiglio di Amministrazione sugli organi delegati e previsti automaticamente per legge all'articolo 2381, comma 3, Codice Civile.

Al riguardo si precisava che con l'attribuzione di alcune deleghe inerenti la gestione all'Amministratore Delegato di nomina del socio privato si sarebbe consentita quella minima autonomia decisionale necessaria per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano industriale, obiettivi che costituivano e costituiscono tuttora interesse primario della Città in

quanto finalizzati all'incremento del fatturato e della redditività della società e all'espletamento di servizi di carattere sociale.

Inoltre, i poteri del socio pubblico si esplicano, come affermato nella sentenza della Corte di Giustizia europea, Grande Sezione, 19.5.2009 n. C-531/06, nel perseguimento del fine della tutela della salute pubblica, dal momento che i Comuni rimangono titolari delle farmacie e hanno estesi poteri di controllo sulle società in questione, che permettono loro di perseguire il predetto fine di interesse pubblico della tutela della salute.

Quindi il ruolo del socio di maggioranza non poteva che essere quello di controllo finalizzato alla tutela del superiore interesse alla salute pubblica e non quello di carattere imprenditoriale attribuito al socio privato.

Pertanto, il Comune di Torino, consentendo la nomina dell'Amministratore Delegato al socio privato operativo industriale, non avrebbe comunque perso il controllo sulla gestione della stessa in quanto tre dei cinque componenti il Consiglio di Amministrazione sarebbero sempre stati espressione della Civica Amministrazione e mediante l'esplicazione dei poteri non delegati e riservati all'intero consiglio di amministrazione avrebbe mantenuto inalterato il controllo.

Conseguentemente, in ragione della gara effettuata per la ricerca del socio operativo industriale di minoranza nell'ambito dell'affidamento del servizio pubblico locale di gestione delle farmacie comunali, visti gli impegni assunti dallo stesso con i documenti di gara e con la sottoscrizione del contratto di impegno del socio operativo, la Civica Amministrazione riteneva opportuno approvare, con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 luglio 2009 (mecc. 2009 00842/064) - prendendo atto di quanto trasmesso con nota 11 febbraio 2009 Prot. 269 dalla società con il verbale del Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2009 - alcune modificazioni allo statuto sociale e disciplinare con i Patti Parasociali:

- (i) la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto dei soci su tutti gli argomenti all'ordine del giorno delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie della società;
- (ii) la designazione dei componenti degli organi sociali ed i poteri dell'organo amministrativo;
- (iii) il trasferimento delle azioni possedute e conferite nei patti.

In particolare, i sottoscrittori dei patti sono denominati "Partecipanti": il socio Comune di Torino è denominato "Partecipante del Gruppo A", mentre "Farmagestioni s.c." e "Unione Cooperative Servizi di Assistenza - Società cooperativa" costituiscono i "Partecipanti del Gruppo B": entrambi i "Partecipanti" del Gruppo A e del Gruppo B apportano nel sindacato le azioni dagli stessi detenute, al fine di assicurare uniformità e continuità di indirizzo nella gestione e nel proseguimento degli obiettivi di sviluppo della Società.

Pertanto si rammenta che con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 19 maggio 2009 (mecc. 2009 02988/064) si provvedeva a prendere atto del mero errore materiale derivante dal progetto di scissione di "AFC Torino S.p.A." e che, conseguentemente, ab origine, il patrimonio netto di "Farmacie Comunali Torino S.p.A." fosse pari a:

- Euro 8.700.000,00 a capitale sociale;
- Euro 1.022.776,00 a riserva di scissione

per complessivi Euro 9.722.776,00, rimanendo inalterato pertanto il valore del patrimonio netto stesso, quale risultava dal progetto di scissione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 ottobre 2008 (mecc. 2008 06176/064). Tale rettifica veniva assunta con apposita Assemblea straordinaria tenutasi in data 4 novembre 2009.

L'evoluzione normativa in materia di gestione dei servizi pubblici locali ha determinato importanti cambiamenti a livello istituzionale, gestionale e industriale, comportando una rivisitazione del ruolo dell'Ente locale, determinando l'esigenza di riconsiderare le relazioni che disciplinano i rapporti tra l'Ente locale stesso e la società che eroga il servizio pubblico locale con riguardo a modalità di affidamento, ad assetti organizzativi e proprietari del gestore.

Gli assetti di regolazione, dunque, devono ispirarsi ad un duplice obiettivo: da un lato assicurare la compatibilità delle scelte dell'ente locale in rapporto alla piena copertura dei costi, dall'altro promuovere condotte imprenditoriali orientate all'efficienza e all'economicità.

Nel contesto regolatorio, infatti, assume importanza fondamentale, da un lato, il contratto di servizio, che costituisce lo strumento cardine di disciplina dei rapporti tra l'ente locale e i soggetti erogatori dei servizi pubblici, attraverso la fissazione di standard generali e specifici quali - quantitativi, mentre, dall'altro lato, l'utenza è tutelata attraverso l'altro strumento cardine che è la Carta della Qualità dei servizi, che ha finalità di portare a conoscenza degli utenti gli impegni assunti nel contratto di servizio e mette a disposizione degli utenti medesimi gli strumenti per far valere i propri diritti, in primis, attraverso soluzioni extragiudiziali e conciliative. Non a caso si ritiene che il Contratto di servizio e la Carta della Qualità dei servizi costituiscono dunque elementi fondamentali della regolazione dei servizi pubblici locali in cui l'ente locale assume un ruolo centrale nel rapporto trilaterale con gli altri stakeholders, ossia il gestore e gli utenti.

Tutto ciò comporta il venir meno della necessità di altre forme di controllo derivanti da particolari assetti proprietari e/o dalla detenzione della maggioranza della partecipazione nella società mista pubblico - privata.

Ad oggi la Civica Amministrazione, ritenendo che l'attività di regolazione del servizio pubblico locale relativo alle farmacie comunali possa essere assolto mediante l'attività di regolazione realizzata attraverso il contratto di servizio e attraverso la carta della qualità dei servizi e non necessariamente mediante una partecipazione di maggioranza nella società, intende procedere alla dismissione azionaria di un'ulteriore quota di partecipazione pari al 31% del capitale sociale.

Poiché la gestione del servizio è stata già oggetto di gara, nell'ambito della cosiddetta gara a doppio oggetto effettuata nel corso dell'anno 2008, la dismissione azionaria pari al 31% del capitale sociale non richiede particolari requisiti di partecipazione in quanto non si intende selezionare un partner industriale e la gestione della società resta in ogni caso all'attuale partner industriale "Farmagestioni e Unioncoop".

La quota di partecipazione, pari al 31% del capitale sociale, che sarà oggetto di cessione nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, non attribuisce particolari poteri né la detenzione, in astratto, di un pacchetto di maggioranza.

Pertanto, l'importo da mettere a base d'asta deve tener conto del valore della quota del 31% del capitale sociale e come tale dovrà essere oggetto di apposita valutazione.

È necessario, tuttavia, che il bando di gara riconosca all'attuale partner industriale "Farmagestioni e Unioncoop" il diritto di prelazione, in conformità all'articolo 8 del vigente statuto.

Inoltre, bisogna rammentare che, medio tempore, il Decreto Legge 16/2014 convertito in Legge n. 68/2014 ha introdotto il comma 568-bis all'articolo 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) prevedendo che le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere, tra l'altro, "all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della disposizione medesima, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi."

Tenendo anche conto delle indicazioni alla base di tale normativa si ritiene di procedere alla cessione di un'ulteriore quota di partecipazione della società "Farmacie Comunali Torino S.p.A.", anche in prospettiva al fine di utilizzare le risorse introitate per realizzare investimenti indispensabili per la Città, consentendo al contempo di limitare l'incremento dell'indebitamento della Città.

L'attuale socio operativo industriale potrebbe, pertanto, partecipare alla procedura ad evidenza pubblica per aggiudicarsi la quota di azioni pari al 31% del capitale sociale oppure in esito alla procedura esercitare il diritto di prelazione espressamente riconosciuto dallo statuto e dalla legge: in tali casi l'attuale partner acquisirebbe la maggioranza assoluta della società e conseguentemente il valore del 31% del capitale sociale dovrebbe subire un correttivo volto a riconoscere all'amministrazione un "premio di maggioranza", ossia un quid pluris rispetto al valore del semplice 31%, determinato da apposita valutazione.

Inoltre, al fine di tutelare la posizione della Città con riguardo a possibili eventuali speculazioni relative all'acquisto del 31% del capitale sociale si prevede di inserire nel bando di gara un limite alla libera circolazione totale o parziale da parte dell'aggiudicatario per almeno 5 anni, salvo possibile gradimento del Comune. Propedeutica all'intera operazione è la

rivisitazione degli attuali patti parasociali, automaticamente rinnovati per altri cinque anni a partire dal 7 ottobre 2014.

In data 29 ottobre 2014, essendo fatta salva la possibilità per le Parti di modificare e/o recedere dai Patti Parasociali vigenti, congiuntamente in qualunque momento, si è tenuta l'Assemblea dei Partecipanti del Patto per approvare la modifica con effetto immediato dell'articolo 2 dei Patti Parasociali vigenti, i nuovi Patti Parasociali e la modifica dello Statuto Sociale con effetto dal termine della procedura di vendita della partecipazione del Comune di Torino. Tali modifiche sono tutte sospensivamente condizionate all'approvazione del presente provvedimento da parte del Consiglio Comunale.

Al riguardo si allegano:

- patti parasociali con modifica dell'articolo 2 con effetto immediato (allegato 1);
- nuovi patti parasociali con effetto dal termine della procedura di vendita della partecipazione del Comune di Torino (allegato 2).

Conseguentemente a tale accordo, sulle modifiche dei patti parasociali, è possibile procedere alle modificazioni statutarie come da allegato 3 (allegato 3), che richiedono per l'approvazione, in sede di Assemblea straordinaria, sulla base del vigente statuto, il voto favorevole di almeno il 60% dei soci.

A tal fine si autorizza sin d'ora il Sindaco o un suo delegato, subordinatamente all'esito positivo della procedura di cessione a partecipare ad una convocanda assemblea straordinaria per la modificazione dello Statuto di "Farmacie Comunali Torino S.p.A." come risulta dall'allegato 3 (allegato 3).

Per alcuni articoli, quali gli articoli 2 e 3 è necessario precisare che si tratta di modificazione statutaria non comportante l'ampliamento delle attività costituenti ab origine l'oggetto sociale della Società ed oggetto, al contempo, del relativo affidamento del servizio nell'ambito della procedura di gara a doppio oggetto, in quanto si tratta di una precisazione a titolo meramente esemplificativo di attività già poste in essere dall'Azienda sin dalla sua costituzione; per altri articoli, quali gli articoli 23 bis e 28 dello Statuto si tratta di adeguamenti normativi; per altri ancora quali gli articoli 5, 7, 8, 12, 17, 21, 22, 23, 27 e 31 si tratta di adeguamenti necessari alla realizzazione dell'operazione di cessione del 31% del capitale sociale nonché per il riconoscimento della valorizzazione delle singole licenze relative ai singoli esercizi commerciali alla naturale scadenza della società.

E' necessario rammentare che il 19 dicembre 2007 era stata rilasciata dalla Città di Torino lettera di patronage per il finanziamento di Euro 13.000.000,00 sottoscritto dalla società "AFC Torino S.p.A." e poi confluito nell'ambito della scissione in "Farmacie Comunali Torino S.p.A." per il rimborso parziale del debito verso la Città di Torino derivante dall'uso delle licenze per la gestione del servizio delle farmacie comunali.

Tale lettera di patronage prevede che la Città mantenga il controllo della società per tutta la durata del finanziamento e cioè fino al 2032, prevedendo, altresì, che nel caso la Città di Torino dovesse cedere il controllo della società, l'impegno da parte della Città medesima a

darne comunicazione almeno 60 giorni prima a Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. ora Intesa Sanpaolo S.p.A. e ricercare una piena e soddisfacente soluzione per le parti al fine di assicurare e garantire l'adempimento da parte della Società di ogni obbligazione.

Pertanto, affinché l'operazione possa concludersi positivamente, la stessa sarà subordinata al positivo esito della comunicazione di cui sopra.

La normativa di riferimento in materia di dismissione delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni è costituita dal Decreto Legge n. 332/1994 convertito nella Legge n. 474/1994, il cui articolo 1 "Modalità delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici" dispone che:

"1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni ed ai conferimenti delle stesse società partecipate, nonché agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni inclusa la concessione di indennità e manleva secondo la prassi dei mercati.

2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie, finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato tra il pubblico dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalità di alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive."

La mancanza di tale decreto comporta che il Comune di Torino possa procedere con la gara in oggetto, anche in deroga alla deliberazione del Consiglio Comunale del 12 dicembre 1994 (mecc. 9408579/03) tenuto conto, altresì, che la stessa - essendo stata assunta in attuazione dell'articolo 1, comma 6 del Decreto Legge 31 maggio 1994 convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 1994 n. 474, oggi abrogato - non può trovare più attuazione.

Pertanto, si procederà con gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 332/1994, convertito con Legge 474/1994, mediante procedura aperta realizzata a mezzo di offerte segrete. La procedura sarà impostata per la cessione di una quota pari al 31% del capitale sociale della Società "Farmacie Comunali Torino S.p.A."

La gara sarà effettuata mediante procedura aperta le cui modalità saranno contenute negli atti di gara, la cui approvazione viene demandata al dirigente competente.

Il prezzo posto a base d'asta del pacchetto oggetto di cessione pari al 31% del capitale sociale è stato oggetto di apposita valutazione effettuata da advisor appositamente incaricato, che permette di decidere di porre a base della procedura un prezzo di Euro 6,8 milioni, oltre alle spese sostenute per la procedura, che saranno rimborsate alla Pubblica Amministrazione. L'offerta potrà prevedere il pagamento anche dilazionato, fermo restando che al momento della stipulazione del contratto dovrà essere pagato almeno il 60% del prezzo offerto, e dovrà

concernere il 31% del capitale sociale (non frazionabile). L'aggiudicazione avverrà a favore dell'offerta più conveniente per l'Amministrazione.

In analogia a quanto indicato all'articolo 81, comma 3, del D.Lgs. 163//2006, l'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente.

Il bando di gara dovrà prevedere l'esercizio del diritto di prelazione in capo all'attuale socio operativo industriale, espressamente previsto dallo Statuto e richiamato dalla legge: l'esercizio del diritto di prelazione dovrà essere effettuato entro 105 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria o dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Alla luce di quanto sopra espresso si ritiene opportuno e necessario procedere come segue:

- aggiudicazione provvisoria al miglior offerente per il pacchetto pari al 31% del capitale sociale di "Farmacie Comunali Torino S.p.A." sul prezzo posto a base di gara e risultante da valutazione dell'advisor appositamente individuato;
- previsione che "Farmagestioni e Unioncoop" possa esercitare il diritto di prelazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 dello Statuto ed a quanto previsto dall'articolo 1 comma 568 bis lettera b) della Legge n. 147/2013 e s.m.i. per l'intero pacchetto del 31% del capitale sociale (non frazionabile) al prezzo di aggiudicazione. Nel caso in cui non pervenga alcuna offerta, per prezzo di aggiudicazione si intende il prezzo posto a base d'asta. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro 105 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria o dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
- previsione che in caso di esercizio del diritto di prelazione "Farmagestioni e Unioncoop", divenendo socio di maggioranza assoluta di "Farmacie Comunali Torino S.p.A.", dovrà corrispondere il cosiddetto "premio di maggioranza" rispetto al valore del semplice 31%, individuato nella percentuale del 10% del prezzo posto a base d'asta, così come già determinata in sede di valutazione da parte dell'advisor;
- previsione che, in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di "Farmagestioni e Unioncoop" la procedura si concluda con l'aggiudicazione definitiva al miglior offerente (aggiudicatario provvisorio);
- verificare la possibilità di prevedere che l'aggiudicatario del 31% delle azioni oggetto di gara assicuri una garanzia pro-quota sul residuo finanziamento in essere.

In caso di gara deserta, e/o mancato esercizio del diritto di prelazione si procederà ad un nuovo esperimento, rivalutati i parametri oggetto del bando di gara.

Si dà atto che non è richiesto il parere delle Circoscrizioni ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto della Città e dell'articolo 43 del regolamento del Decentramento, in quanto non si tratta di procedura per la messa a gara del servizio e l'assetto societario non influisce sull'organizzazione del servizio medesimo.

Si dà atto, altresì, che il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alla

circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta dall'Allegato al presente provvedimento (allegato 4).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano, la cessione di un pacchetto pari al 31% del capitale sociale della Società "Farmacie Comunali Torino S.p.A.", con gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 332/1994, convertito con Legge 474/1994 mediante procedura aperta realizzata a mezzo di offerte segrete;
- 2) di dare atto che la gestione del servizio è stata già oggetto di gara, nell'ambito della cosiddetta gara a doppio oggetto, effettuata nel corso dell'anno 2008, e pertanto:
 - la dismissione azionaria pari al 31% del capitale sociale non richiede particolari requisiti di partecipazione in quanto non si intende selezionare un partner industriale;
 - la gestione della società resta in ogni caso all'attuale partner industriale "Farmagestioni e Unioncoop";
 - gli atti fondamentali rappresentati dal Contratto di Servizio, dal Contratto con il socio privato e della Carta di qualità dei Servizi sono confermati indipendentemente dall'esito della presente gara per la cessione del 31%;
 - la quota di partecipazione pari al 31% del capitale sociale, che sarà oggetto di cessione nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, non attribuisce particolari poteri;
- 3) di approvare, in conseguenza del precedente punto 2), che l'importo da mettere a base d'asta per l'intero pacchetto del 31% del capitale sociale sia pari a Euro 6,8 milioni, importo definito sulla base della valutazione effettuata dall'advisor, che l'offerta potrà prevedere un pagamento dilazionato, fermo restando che al momento della stipulazione del contratto dovrà essere pagato almeno il 60% del prezzo offerto, e che l'aggiudicazione

- avverrà a favore dell'offerta più conveniente per l'Amministrazione, dando altresì atto che l'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente. Restano a carico dell'aggiudicatario le spese della procedura di gara;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'articolo 8 del vigente Statuto e dell'articolo 1 comma 568 bis lettera b) della Legge 147/2013 e s.m.i., "Farmagestioni e Unioncoop" potrà esercitare il diritto di prelazione nel termine di 105 giorni dall'aggiudicazione provvisoria o dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
 - 5) di approvare che nel caso in cui l'attuale partner industriale acquisisca, in esito alla procedura e/o in virtù dell'esercizio del diritto di prelazione, la maggioranza assoluta della società il valore del 31% subisca un correttivo volto a riconoscere all'Amministrazione un "premio di maggioranza" pari al 10% del prezzo posto a base d'asta;
 - 6) di approvare - al fine di tutelare la posizione della Città con riguardo a possibili eventuali speculazioni relative all'acquisto del 31% del capitale sociale da parte di un terzo - l'inserimento nel bando di gara di un limite alla libera circolazione totale o parziale da parte dell'aggiudicatario per almeno 5 anni, salvo possibile gradimento del Comune;
 - 7) di approvare i seguenti indirizzi di gara:
 - aggiudicazione provvisoria al miglior offerente per il pacchetto pari al 31% del capitale sociale della Società "Farmacie Comunali Torino S.p.A." sul prezzo posto a base di gara e risultante da valutazione dell'advisor appositamente individuato;
 - previsione che "Farmagestioni e Unioncoop" possa esercitare il diritto di prelazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 dello Statuto ed a quanto previsto dall'articolo 1 comma 568 bis lettera b) della Legge 147/2013 e s.m.i. per l'intero pacchetto del 31% del capitale sociale (non frazionabile) al prezzo di aggiudicazione. Nel caso in cui non pervenga alcuna offerta, per prezzo di aggiudicazione si intende il prezzo posto a base d'asta. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato entro 105 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria o dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
 - previsione che in caso di esercizio del diritto di prelazione "Farmagestioni e Unioncoop", divenendo socio di maggioranza assoluta di "Farmacie Comunali Torino S.p.A.", dovrà corrispondere il c.d. "premio di maggioranza" rispetto al valore del semplice 31%, nella percentuale del 10% del prezzo posto a base d'asta, così come già determinata in sede di valutazione da parte dell'advisor;
 - previsione che, in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di "Farmagestioni e Unioncoop" la procedura si concluda con l'aggiudicazione definitiva al miglior offerente (aggiudicatario provvisorio);
 - verificare la possibilità di prevedere che l'aggiudicatario del 31% delle azioni oggetto di gara assicuri una garanzia pro-quota sul residuo finanziamento in essere.

In caso di gara deserta, e/o mancato esercizio del diritto di prelazione si procederà ad un nuovo esperimento, rivalutati i parametri oggetto del bando di gara.

- 8) di approvare l'articolo 2 dei patti parasociali, così come risulta dal testo che si allega (all. 1 - n.), con efficacia immediata, a prescindere dall'esito della procedura di cessione del 31 % del capitale sociale, nonché di autorizzare sin d'ora il Sindaco o un suo delegato alla stipulazione di tale modifica dei patti parasociali, con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali;
- 9) di approvare i nuovi patti parasociali, così come risulta dal testo che si allega (all. 2 - n.), con effetto subordinato all'esito positivo della procedura di cessione del 31 % del capitale sociale, nonché di autorizzare sin d'ora il Sindaco o un suo delegato alla stipulazione di tali nuovi patti parasociali, con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali;
- 10) di approvare sin d'ora, con effetto immediato, la modifica proposta dell'articolo 31 dello Statuto sociale risultante dal testo dell'allegato 3;
- 11) di approvare, per le motivazioni sopra esposte e qui integralmente richiamate, le modificazioni statutarie del vigente Statuto della Società "Farmacie Comunali Torino S.p.A.", come risulta dall'allegato 3 (all. 3 - n.), subordinatamente all'esito positivo della procedura di cessione del 31% del capitale sociale;
- 12) di autorizzare sin d'ora il Sindaco o suo delegato a partecipare all'Assemblea/alle Assemblee Straordinaria/e della Società per deliberare le modificazioni statutarie di cui ai punti 10) e 11) del presente dispositivo, con facoltà di apportare eventuali modificazioni non sostanziali;
- 13) di subordinare - tenuto conto della lettera di patronage rilasciata dalla Città di Torino in data 19 dicembre 2007 per il finanziamento di Euro 13.000.000,00 sottoscritto dalla società "AFC Torino S.p.A." e poi confluito nell'ambito della scissione in "Farmacie Comunali Torino S.p.A." per il rimborso parziale del debito verso la Città di Torino derivante dall'uso delle licenze per la gestione del servizio delle farmacie comunali e che prevede che la Città mantenga il controllo della società per tutta la durata del finanziamento e cioè fino al 2032 - la cessione del 31% del capitale sociale della Società "Farmacie Comunali Torino S.p.A." alla preventiva comunicazione almeno 60 giorni prima a Intesa Sanpaolo S.p.A. ed al positivo esito della comunicazione medesima;
- 14) di dare atto che non è richiesto il parere delle Circoscrizioni ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto della Città e dell'articolo 43 del regolamento del Decentramento, in quanto non si tratta di procedura per la messa a gara del servizio e l'assetto societario non influisce sull'organizzazione del servizio medesimo;
- 15) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta da documento allegato (all. 4 - n.);

- 16) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE ALLE SOCIETÀ
PARTECIPATE, POLITICHE PER LA
SICUREZZA, POLIZIA MUNICIPALE E
PROTEZIONE CIVILE
F.to Tedesco

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE DI STAFF
DIREZIONE PARTECIPAZIONI COMUNALI
F.to Mora

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

per IL DIRETTORE FINANZIARIO
Il Dirigente Delegato
F.to Gaidano

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Berthier Ferdinando, Carbonero Roberto, Furnari Raffaella, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Sbriglio Giuseppe, Tronzano Andrea

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola

PRESENTI 28

VOTANTI 28

FAVOREVOLI 26:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, D'Amico Angelo, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, Greco Lucchina Paolo, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Liardo Enzo, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio

CONTRARI 2:

Appendino Chiara, Bertola Vittorio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Berthier Ferdinando, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, Furnari Raffaella, il Vicepresidente Vicario Magliano Silvio, Marrone Maurizio, Ricca Fabrizio, Sbriglio Giuseppe, Tronzano Andrea

Non partecipano alla votazione:

Ambrogio Paola, Appendino Chiara, D'Amico Angelo, Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo

PRESENTI 23

VOTANTI 23

FAVOREVOLI 23:

Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Dell'Utri Michele, il Sindaco Fassino Piero, Ferraris Giovanni Maria, Genisio Domenica, La Ganga Giuseppe, il Vicepresidente Levi Marta, Muzzarelli Marco, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, il Presidente Porcino Giovanni, Scanderebech Federica, Trombotto Maurizio, Ventura Giovanni, Viale Silvio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:

allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 [Testo coordinato con gli emendamenti approvati, ai sensi articolo 44 comma 2 del Regolamento Consiglio Comunale] - allegato 4.

In originale firmato:

IL SEGRETARIO

Penasso

IL PRESIDENTE

Porcino
